

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 260 pfi 2020/2021 adottato nei confronti del Sig. Gustavo MOLTER PASSOS e della società A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI avente ad oggetto la seguente condotta:

GUSTAVO MOLTER PASSOS, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver reso, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità, dichiarazione mendace in occasione del tesseramento per la Società A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI, affermando di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera, mentre nel prosieguo della pratica, l'Ufficio Tesseramenti FIGC accertava, tramite la Federazione portoghese, che era già stato tesserato per altre Società estere;

A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al calciatore MOLTER PASSOS Gustavo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gustavo MOLTER PASSOS, e dal Presidente e legale rappresentante Sig. Davide COLTRI per conto della società A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in campionato per il Sig. Gustavo MOLTER PASSOS e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina